

LINEE GUIDA PER LA TRATTAZIONE DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI ESEGUITI DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO AI SENSI DELL'ART. 492-BIS CPC

La Sezione VIII civile – Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Torino, all'esito delle riunioni ex art. 47-quater Ord. Giud., il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e l'UNEP presso la Corte d'Appello di Torino condividono le seguenti linee guida.

1. Esecuzione del pignoramento ex art. 492-bis c.p.c.

1. Quando l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore o cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario, *indipendentemente dal fatto che le ricerche abbiano individuato una sola cosa/credito ovvero più cose/crediti*, inviterà sempre la parte istante a confermare la richiesta di procedere al pignoramento.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 492-bis commi 8 e 9 c.p.c., in caso di mancata conferma del creditore entro 10 giorni dall'invito la richiesta di pignoramento perde efficacia ex art. 155 ter disp. att. c.p.c.
3. Qualora l'accesso alle banche dati ha consentito di individuare una sola cosa o credito, l'ufficiale giudiziario procederà al pignoramento se non riceverà dal creditore procedente, entro 10 giorni dall'invito di cui al punto 1, espressa richiesta di non procedere al pignoramento.
4. Anche quando l'ufficiale giudiziario non dia corso al pignoramento, resta salvo quanto previsto di seguito in merito al compenso dovuto all'UNEP.
5. L'atto di pignoramento redatto dall'UNEP ai sensi dell'art. 492-bis conterrà l'invito al terzo a comunicare al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata o PEC la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., redatto secondo il seguente modello: *“INVITA, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., i terzi pignorati, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, a specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.”*

2. Iscrizione a ruolo e fissazione dell'udienza

1. Il creditore procedente deve iscrivere la causa a ruolo nel termine di cui all'art. 543 comma 4° c.p.c. (30 giorni dalla data di consegna del verbale di pignoramento da parte dell'UNEP). La data di consegna è quella della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC inviata dall'UNEP al procuratore del creditore procedente contenente il verbale di pignoramento (non essendo sufficiente il semplice avviso di disponibilità al ritiro) e, nel caso di pignoramento presso terzi notificato ex art. 149 bis c.p.c., le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica; ovvero la data di consegna cartacea se precedente.

2. L'atto principale con cui il creditore dà impulso al procedimento esecutivo è l'istanza di assegnazione (o istanza di fissazione udienza per l'assegnazione). A questo atto devono essere allegati il pignoramento eseguito dell'ufficiale giudiziario, il titolo esecutivo e il precetto.
3. Trova applicazione l'art. 497 c.p.c. e pertanto il creditore procedente ha l'obbligo di presentare l'istanza di assegnazione nel termine di 45 giorni, anche se non l'ha inserita quale atto principale al momento dell'iscrizione a ruolo. I 45 giorni decorrono dalla data dell'ultima notifica dell'atto di pignoramento.
4. Il giudice, anche in assenza di istanza di assegnazione, fissa udienza, dichiarando in quella sede l'inefficacia del pignoramento in caso di mancanza o tardiva presentazione dell'istanza di assegnazione.
5. Poiché il pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 492-bis non contiene la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al giudice, tale udienza deve essere fissata dal giudice ai sensi dell'art. 543 ultimo comma. Al riguardo si precisa quanto segue.
 - a. Si raccomanda agli avvocati di prenotare una udienza sulla piattaforma Astalegale.net, analogamente a quanto accade per il pignoramento presso terzi eseguito a cura del creditore;
 - b. l'udienza assegnata dalla piattaforma dovrà essere indicata nell'istanza di assegnazione al momento dell'iscrizione a ruolo (p. es. *“Si chiede la fissazione di udienza per l'assegnazione nel giorno _____, data già prenotata dal creditore su portale Astalegale.net”*);
 - c. quando è stata prenotata udienza, il giudice assegnatario è individuato automaticamente in relazione alla data di udienza assegnata casualmente dal sistema di Astalegale.net;
 - d. quando non è stata prenotata udienza, l'avvocato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, deve comunque indicare una data qualsiasi (perché l'applicativo di gestione dei registri di cancelleria richiede l'indicazione di una data per l'iscrizione a ruolo del pignoramento). In questo caso l'avvocato deve precisare che l'udienza non è stata prenotata (p. es. *“Si chiede la fissazione di udienza per l'assegnazione, specificando che nessuna data è stata prenotata sul portale Astalegale.net”*). In tale ipotesi il giudice assegnatario viene individuato sulla base del criterio tabellare previsto per i pignoramenti presso terzi non prenotati e l'udienza è fissata dal giudice secondo il calendario delle “non prenotate”.
 - e. Qualora l'avvocato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, non abbia dichiarato di aver prenotato un'udienza sul portale Astalegale.net, l'assegnazione e la fissazione udienza avvengono con i criteri di cui al precedente punto d), anche se l'avvocato successivamente documenti di aver prenotato udienza.
6. Dopo l'iscrizione a ruolo la cancelleria trasmette il fascicolo al giudice come sopra individuato il quale fissa udienza per l'audizione del creditore e del debitore sull'istanza di assegnazione. L'udienza è quella prenotata dal creditore o, in mancanza di prenotazione, quella individuata dal giudice secondo il calendario delle “non prenotate”.
7. Il decreto di fissazione contiene l'invito e l'avvertimento al terzo pignorato di cui all'art. 543 comma 2 n. 4. Il decreto è notificato al debitore e al terzo a cura del creditore procedente.
8. La notifica del decreto di fissazione udienza (che presuppone l'avvenuta iscrizione della causa a ruolo) soddisfa la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo richiesta dall'art. 543 comma 5 c.p.c. Quindi non è necessario procedere anche alla notifica di tale avviso.

3. Rapporti fra pignoramento dell'ufficiale giudiziario ex art 492-bis e pignoramento del creditore ex art. 543 ai fini del compenso dell'ufficiale giudiziario.

1. Nei pignoramenti ex art. 492-bis il compenso previsto dal d.p.r. 1229/59 è liquidato dal giudice dell'esecuzione d'ufficio, senza necessità di specifica richiesta da parte dell'U.G.
2. Il creditore, pur dopo la ricerca telematica e l'eventuale pignoramento da parte dell'UNEP ai sensi dell'art. 492-bis, conserva la facoltà di procedere al pignoramento ai sensi dell'art. 543 c.p.c. Quando il pignoramento colpisce beni o crediti individuati a seguito della ricerca telematica dell'ufficiale giudiziario, questi ha diritto al compenso previsto dall'art. 122 d.p.r. 1229/59-
3. Se il creditore entro 8 mesi dalla restituzione degli atti da parte dell'U.G. procede a pignoramento ex art. 543 c.p.c. su beni o crediti individuati a seguito di ricerca ex art. 492-bis, deve precisare al momento dell'iscrizione a ruolo, nel frontespizio dell'atto o con apposito modulo allegato, che il pignoramento deriva da precedente ricerca ex art. 492-bis.
4. Quando l'UNEP, richiesto di procedere a pignoramento ex art. 543 c.p.c., rilevi che i beni o rapporti pignorati erano stati in precedenza individuati a seguito di ricerca ex art. 492-bis eseguita negli 8 mesi precedenti, inserisce il proprio modulo per la richiesta liquidazione compensi in calce all'atto di pignoramento, senza apporre timbri o altre annotazioni sul titolo esecutivo o sul precetto.

5. Criteri per la determinazione del compenso dell'ufficiale giudiziario

1. I compensi previsti dall'art. 122 d.p.r. 1229/59 costituiscono spese della procedura e vanno quindi computati in prededuzione.
2. In caso di estinzione anticipata del procedimento pronunciata ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. o dell'art. 532 c.p.c. il compenso non è dovuto.
3. Qualora l'esito del procedimento sia negativo per mancata vendita o dichiarazione negativa del terzo, non spetta all'ufficiale giudiziario alcun compenso. Non si procede a liquidazione del compenso quando il valore complessivo delle dichiarazioni dei terzi pignorati non supera € 300.
4. In caso di rinuncia all'esecuzione ex art. 629 c.p.c. o inattività ex art. 630 c.p.c. a fronte di dichiarazione negativa del terzo o di dichiarazione del terzo non pervenuta, il giudice verificherà, anche previo interpello del procuratore del creditore, che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese del creditore, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Qualora ricorrano tali condizioni non spetta alcun compenso all'ufficiale giudiziario.
6. In caso di assegnazione di "crediti periodici" (stipendi, pensioni, canoni) il "valore di assegnazione" che costituisce base di calcolo per la determinazione del compenso dovuto ai sensi dell'art. 122 comma 2 lettera b (nelle percentuali del 6% fino a € 10.000, del 4% da € 10.001 a € 25.000 e del 3% sull'importo superiore) è convenzionalmente determinato in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, oppure, ove inferiore, è calcolato sul valore del precetto.



Per il Presidente del Tribunale di Torino

Il Presidente della 8^a sezione civile – es. mobiliari

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Il Dirigente UNEP di Torino

Il Dirigente cancelleria esecuzioni mobiliari
